



PROT. N. C_M390 - 9721/P

SÈN JAN DI FASSA, 27 settembre 2018

OGGETTO: ORDINANZA N. 80/2018

II SINDACO

VISTA la richiesta del signor Pezzei Lorenzo in qualità di presidente del "M.C. Rode a Motor Val di Fassa" con sede in piazza de Bufaure n. 1, pervenuta in data 03.09.2018 relativa alla limitazione della circolazione sulle strade e piazze comunali interessate dallo svolgimento della 7^a prova del Campionato Italiano di Bike Trial prevista per il giorno 30 settembre 2018;

SENTITO lo stesso organizzatore in merito a tale richiesta, il quale ha specificato che il percorso di accesso alle varie zone di gara, viene effettuato sulla viabilità ordinaria o forestale nel rispetto delle norme di circolazione e quindi non necessita di una particolare disciplina del traffico;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune;

RITENUTO di non dover disporre una particolare limitazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara in quanto le zone di prova sono posizionate fuori dalla sede stradale e collegate da viabilità ordinaria o forestale se non nell'area della zona di partenza e arrivo in piazza de Bufaure;

VISTI il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione);

RITENUTO per motivi di ordine pubblico e di sicurezza della circolazione stradale, di disporre la seguente disciplina del traffico;

ORDINA

1. L'istituzione del **DIVIETO di SOSTA** per tutti i veicoli:
 - su piazza de Bufaure, **dalle ore 7.00 del giorno 28 settembre 2018 alle ore 24.00 del giorno 1° ottobre 2018**; ad eccezione dei veicoli partecipanti alle manifestazioni sportive.
2. la **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE dalle ore 8:00 del 28 settembre 2018 alle ore 24.00 del 1° ottobre 2018** su piazza de Bufaure esclusivamente per le zone ed il tracciato adeguatamente delimitati e destinati alla partenza e all'arrivo della competizione nonché dei servizi logistici, secondo le seguenti modalità:
 - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, nei tratti interessati dalle limitazioni sopraindicate;
 - è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle sopra descritte ed interessate dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
3. il transito sulle restanti strade aperte alla circolazione ordinaria, pur con le modalità di gara comunicate nell'istanza, dovrà avvenire nella scrupolosa osservanza delle norme di comportamento del Codice della Strada.

DISPONE CHE

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione.
- La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.L.P.S. e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.
- La cittadinanza sia informata della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Telematico ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Flavia Giulio

